



# LE COMUNITÀ ENERGETICHE: INQUADRAMENTO GIURIDICO



# 1.

## Il quadro normativo europeo di riferimento sulle Comunità energetiche

Le Comunità Energetiche nascono nell'ambito del cd. Clean energy for all Europeans package, anche noto come Winter Package o Clean Energy Package (CEP). Tale pacchetto normativo è composto da **quattro direttive** e **quattro regolamenti**, ovvero:

### DIRETTIVE

1. **Direttiva (UE) 2018/844** sull'efficienza energetica;
2. **Direttiva UE 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva RED II);
3. **Direttiva UE 2018/2002** sull'efficienza energetica;
4. **Direttiva (UE) 2019/944** per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva IEM);

### REGOLAMENTI

1. **Regolamento UE n. 2018/1999** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;
2. **Regolamento (UE) n. 2019/941** sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
3. **Regolamento (UE) 2019/942** che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
4. **Regolamento (UE) n. 2019/943/UE**, sul mercato interno dell'energia elettrica.

Le Comunità energetiche, in particolare, sono disciplinate dalla **Direttiva UE 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. Direttiva RED II) e dalla **Direttiva (UE) 2019/944** per il mercato interno dell'energia elettrica (cd. Direttiva IEM).



## 2.

### Gli obiettivi dell'Unione europea che intende conseguire attraverso le Comunità energetiche

A livello europeo, fin dal 2014, sono stati delineati **importanti e vincolanti obiettivi da raggiungere entro il 2030**, ovvero:

- **la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990**
- **il consumo di energie rinnovabili di almeno il 27% sul totale lordo.**

Tali obiettivi fissati nel **Clean energy package** sono però in evoluzione, in quanto sono periodicamente rivisti al rialzo i target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica originariamente previsti.

Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative per delineare ulteriormente la strada verso la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, compreso l'obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Attraverso il cd. **pacchetto "Fit for 55%"** è stata proposta la revisione degli atti legislativi dell'UE sul clima tra cui il regolamento sulla condivisione degli sforzi, la legislazione sui trasporti e l'uso del suolo, attraverso una serie di linee di azione concrete nell'ambito del Green Deal europeo.

In questo contesto le Comunità energetiche rappresentano uno strumento fondamentale per raggiungere gli **obiettivi della transizione energetica** dell'Unione Europea tanto che, secondo la Commissione europea, entro il 2050, circa la metà dei cittadini degli Stati membri potrebbe produrre energia rinnovabile.



### 3.

## Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel contesto normativo delle Comunità energetiche

Il raggiungimento degli obiettivi climatici e la transizione energetica sono temi affrontati nel **Next Generation UE** che mette a disposizione molteplici risorse per il finanziamento del **Green Deal** a cui si affiancano quelle del Fondo speciale per una transizione giusta, finalizzato a sostenere i territori degli Stati membri ritenuti ad alta intensità di emissioni di CO<sub>2</sub> e con elevato numero di occupati nel settore dei combustibili fossili.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** italiano inserisce lo sviluppo di nuove Comunità energetiche da fonti rinnovabili nell'ambito del **Pilastro 1** "Transizione verde" e del **Pilastro 3** "Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato interno ben funzionante con PMI forti".

In particolare, l'investimento M2C1I3.2 "*Green communities*" punta a sostenere la diffusione delle **Green communities** in Italia con l'obiettivo, entro il mese di giugno, di **ottenere circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione di rete elettrica** e di **produrre circa 2.500 GWh annui** riducendo al contempo le emissioni di gas serra di 1,5 milioni di tonnellate. Accanto a questo investimento si collocano anche l'investimento M2C2I1.1 "*Sviluppo agro-voltaico*" e l'investimento M2C2I1.2 "*Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo*".

L'obiettivo del PNRR è rappresentato, in particolare, dalla **diffusione delle Comunità energetiche nelle aree a maggiore impatto sociale e territoriale** attraverso la selezione di progetti presentati da Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti al fine altresì di promuovere l'economia dei piccoli centri urbani e rafforzare la coesione sociale.

In questo quadro si innesta altresì il **Piano per la Transizione Ecologica (PTE)**, volto a fornire un quadro delle politiche ambientali ed energetiche integrato con gli obiettivi delineati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



## 4.

### Le misure previste per poter conseguire gli obiettivi europei entro il 2030

La **Direttiva (UE) 2018/2001** contiene un insieme di principi volti ad orientare gli Stati membri nel disciplinare:



## 5. Le tipologie di comunità energetiche nella disciplina eurocomunitaria

La disciplina eurocomunitaria contempla due distinte tipologie di comunità energetica: la comunità energetica da fonti rinnovabili (CER), contemplata dalla Direttiva Red II, e la comunità energetica dei cittadini (CEC) di cui alla Direttiva IEM.

Le Comunità energetiche vengono affiancate da una terza fattispecie rappresentata dai sistemi collettivi di autoconsumo di cui alla Direttiva UE 2018/2001 che li definisce all'art. 2 punto 15) come "un gruppo di almeno due autoconsumatori che agiscono collettivamente" e che si trovano nello stesso edificio o condominio.

## 6. Come viene definita la comunità energetica rinnovabile dalla normativa eurocomunitaria?

L'art. 2 n. 16 della Direttiva RED II definisce la "Comunità di energia rinnovabile" come un "soggetto giuridico":

che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

i cui azionisti o membri **sono persone fisiche, PMI o autorità locali**, comprese le amministrazioni comunali;

il cui obiettivo principale è **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari."



## 7. La comunità energetica dei cittadini definita dalla normativa eurocomunitaria

La Comunità energetica dei cittadini è considerata come: un **soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria e aperta** ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese.

Essa ha lo **scopo principale** di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari e può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

## 8. Le differenze tra CER e CEC

La principale differenza tra le **due forme di Comunità energetica** è rappresentata dal fatto che la CER produce qualsivoglia tipo di energia tramite però le sole fonti rinnovabili mentre la CEC produce energia elettrica da fonti anche non rinnovabili.

Altra differenza risiede nell'estensione dei servizi che possono essere resi dalle due Comunità energetiche in quanto la CEC può operare in modo più ampio gestendo molteplici attività energetiche correlate alla produzione, gestione e accumulo dell'energia elettrica ed operando in un ambito territoriale più esteso rispetto a quello della CER che si limita all'area in cui si trovano i consumatori membri.





**COMUNITÀ  
ENERGETICHE  
RINNOVABILI**

*[www.unioncamere.gov.it/ambiente-e-sostenibilita/  
cer-comunita-energetiche-rinnovabili](http://www.unioncamere.gov.it/ambiente-e-sostenibilita/cer-comunita-energetiche-rinnovabili)*



**UNIONCAMERE**

CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI



**DINTEC**  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA